



COMUNE DI SAPPADA

PLODAR GEMANDE

Borgata Bach, 11 - 33012 Sappada (UD) | 0435/469126 | P.IVA e C.F. 00207190257
Mail: segreteria@comune.sappada.ud.it | PEC: comune.sappada@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 4 del 27/02/2026

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2026
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** nella Sala Consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE ZORDO ALESSANDRO	Si	
Vice Sindaco	FAUNER SILVIO	Si	
Consigliere comunale	PILLER HOFFER STEFANIA	Si	
Consigliere comunale	PILLER RONER PIETRO	Si	
Consigliere comunale	MAURO ALESSANDRO		Si
Consigliere comunale	SEMENTATO ENRICA	Si	
Consigliere comunale	FONTANA ELENA	Si	
Consigliere comunale	QUINZ MATTIA	Si	
Consigliere comunale	PUNTIL RICCARDO		Si
Consigliere comunale	PILLER EMANUELE	Si	
Consigliere comunale	PILLER RONER FABRIZIO		Si

Presenti: **8**
Assenti: **3**

Il Sig. **Alessandro De Zordo**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i partecipanti a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto.

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale reggente, **Dott.ssa Maria Pia Zamparo**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla GU Serie Generale n.302 del 31/12/2025, con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;
- è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, sino alla stessa data del 28 febbraio 2026;

RILEVATO:

- che il suddetto Decreto Ministeriale motiva il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 "in considerazione, della incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale...";
- che ai sensi del paragrafo 9.3.6 del principio contabile 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 l'Ente, per le suddette motivazioni, è stato effettivamente impossibilitato ad approvare il bilancio di previsione 2026/2028 entro il 31 dicembre 2025, e pertanto ha riprogrammato le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, che ha istituito, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTO altresì l'art. 15 della summenzionata L.R. n. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 7 aprile 2023, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)";

RILEVATO che la Legge Regionale n. 9 del 4 novembre 2024 ha apportato sostanziali modifiche alla summenzionata L. R. n. 17/2022, in particolare l'articolo 2, con l'aggiunta del comma b-bis all'art. 4 della L. R. n. 17/2022, ha introdotto la definizione di primo fabbricato ad uso abitativo, intendendosi per tale il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale e dai fabbricati assimilati all'abitazione principale, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13-bis;

VISTI i seguenti commi dell'art. 9 della L.R. 17/2022, così come modificati dalla L.R. 9/2024, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2025:

- comma 1 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 2 che prevede per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento con possibilità per i Comuni, di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 3 che prevede per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata, di cui all'art. 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 4 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 6 che stabilisce che per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 7 che prevede che per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i Comuni, di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 8 che stabilisce che per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO altresì l'art. 9, comma 1, della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 3 della L.R. 9/2024, nella parte in cui prevede che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

RICHIAMATA la previsione del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 17/2022 che prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATA altresì la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. 17/2022 che prevede che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

VISTE le esenzioni dall'imposta riportate nell'art. 11 della L.R. 17/2022 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 9 novembre 2024;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c, della L.R. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuate sulla base dei criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che il Comune di Sappada rientra fra quelli citati nell'allegato 1 della predetta circolare, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

VISTO l'articolo 13-bis della L. R. n. 17/2022 che prevede che "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3";

VISTO inoltre l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169 della L. n. 296/2006, e della L. n. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17;

CONSIDERATO di dover definire per l'anno 2026 le seguenti aliquote dell'imposta immobiliare autonoma (ILIA) in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 9 della legge regionale 17/2022, così come modificato dall'art. 3 della L.R. 9/2024:

Tipologia imponibile	L.R. 17/2022	Aliquota
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	Art. 9, comma 1	0,56 %
PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) L. R. n. 17/2022,	Art. 9, comma 2	0,70 %
ULTERIORI FABBRICATI AD USO ABITATIVO diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	Art. 9, comma 3	1,06 %
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	Art. 9, comma 4	0,10%
AREE FABBRICABILI	Art. 9, comma 6	1,06 %
IMMOBILI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' ECONOMICA	Art. 9, comma 7	0,47 %
ALTRI IMMOBILI (tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie di cui sopra).	Art. 9, comma 8	1,06 %

ATTESO che, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 17/2022, come sostituito dalla L. R. n. 9/2024:

- 1) "i Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei Consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione;
- 2) i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
- 3) con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta";

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, presenti e votanti n. 8 consiglieri;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'annualità 2026, con decorrenza 1° gennaio 2026, le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	0,56 %
PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) L. R. n. 17/2022,	0,70 %
ULTERIORI FABBRICATI AD USO ABITATIVO diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	1,06 %
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
AREE FABBRICABILI	1,06 %
IMMOBILI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' ECONOMICA	0,47 %
ALTRI IMMOBILI (tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie di cui sopra).	1,06 %

3. di confermare per l'anno 2026 la detrazione di imposta di euro 200,00, prevista dall'art. 9 comma 1 della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 3 della L.R. 9/2024, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare;
4. di dare atto che il Comune di Sappada rientra fra quelli citati nell'allegato 1 della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 12,

comma c, della L.R. 17/2022;

5. di dare atto che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni della L.R. 17/2022 e della normativa statale richiamata;
6. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro i termini di legge, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale messo a disposizione dalla Regione.

Successivamente, vista la necessità di approvare tempestivamente il bilancio di previsione per l'esercizio 2026, con separata votazione, espressa nelle forme di legge, riportante il seguente risultato:

voti unanimi favorevoli, presenti e votanti n. 8 consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Alessandro De Zordo <i>Firmato Digitalmente</i>	Il Vicesegretario Comunale reggente Dott.ssa Maria Pia Zamparo <i>Firmato Digitalmente</i>
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere **Favorevole**.

Sappada, 21/02/2026

Il Responsabile del Servizio
CASANOVA BORCA ELISABETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere **Favorevole**.

Sappada, 21/02/2026

Il Responsabile del Servizio
CASANOVA BORCA ELISABETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27/02/2026** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m. e i.).

Sappada, 27/02/2026

Il Vicesegretario Comunale reggente
Dott.ssa Maria Pia Zamparo